

TAR Sicilia, Sezione I Palermo - Sentenza 28/09/2005 n. 1659  
legge 109/94 Articoli 17, 27 - Codici 17.3, 27.1

L'affidamento della Direzione Lavori direttamente ad una persona fisica (in specie un dipendente a tempo determinato della stazione appaltante), in luogo dell'Ufficio Tecnico nell'ambito del quale successivamente individuare il professionista incaricato, non costituisca una violazione dell'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. Detto incarico, infatti, deve comunque essere svolto ed affidato ad una persona fisica né la norma citata può trovare limitata applicazione in ragione dell'articolazione interna della stazione appaltante. La priorità di affidamento della direzione lavori al tecnico progettista, di cui al medesimo art. 17, può essere riconosciuta nel rispetto del limite della soglia comunitaria prevista dall'art. 1 del D.Lgs n. 157/1995, pari a €. 236.945,00 (a seguito del ribasso della precedente soglia pari a €. 249.681,00). Pertanto, quando (come nel caso di specie) le competenze tecniche per la direzione lavori superano la soglia comunitaria appare legittimo l'operato della stazione appaltante che procede ad individuare al proprio interno il tecnico cui affidare la direzione lavori di che trattasi.